



# COMUNE DI CASTELLANETA

(PROVINCIA DI TARANTO)

## DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

|                   |                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N.ro 90 Reg. Gen. | OGGETTO: Indirizzo politico-amministrativo per la sottoscrizione della Convenzione tra il Comune di Castellaneta e la Società Green Castellaneta S.P.A. |
| DATA 06/06/2017   |                                                                                                                                                         |

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno SEI del mese di GIUGNO, alle ore 13,45 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

|                              |             |          |
|------------------------------|-------------|----------|
| GUGLIOTTI avv. Giovanni      | SINDACO     | presente |
| CELLAMARE sig. Alfredo Oscar | VICESINDACO | presente |
| PRENNA ins. Giovanni         | ASSESSORE   | assente  |
| DE MARINIS dott. Gianrocco   | ASSESSORE   | presente |
| D'ETTORRE dott.ssa Anna Rita | ASSESSORE   | presente |
| RUBINO Sig. Alessandro       | ASSESSORE   | presente |

**ASSISTE** e partecipa alla seduta il Sig. SICURO dr. Giovanni in qualità di VICE SEGRETARIO.

**ASSUME** la presidenza il Sig. GUGLIOTTI avv. Giovanni in qualità di SINDACO, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Relaziona il Responsabile del Procedimento – Arch. CAFORIO

**PREMESSO CHE:**

- con decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 è stata data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- ai sensi del comma 1, lett. a) dell'art. 2 del citato decreto legislativo sono considerate fonti energetiche rinnovabili quelle che non utilizzano carburanti fossili, tra cui quella eolica;
- il comma 1 dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003 ha dichiarato di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi;
- il comma 5, dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004 n. 239 prevede per gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche, ovvero dal potenziamento o trasformazione di quelle esistenti, il *“diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”*;
- in applicazione del citato articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003, con decreto ministeriale del 10 settembre 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato le *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”* *“Linee Guida”*;
- l'Allegato 2 delle Linee Guida prevede che *“per l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni”*. Tuttavia, la stessa disposizione normativa, consente l'individuazione *“di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazione di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi”*.

**CONSIDERATO CHE:**

- la Società Green Castellaneta è titolare di un impianto eolico composto da n. 28 aerogeneratori allocato nel territorio del Comune di Castellaneta;
- in data 14 agosto 2007, con atto rep. n. 1995 a rogito del Segretario generale, registrato a Taranto in data 20/09/2007, al n. 2386 S1, il Comune e la Green Engineering & Consulting S.r.l. (cui è successivamente subentrata la Società) hanno stipulato una *“Convenzione tra la società Green Engineering & Consulting Srl e il Comune di Castellaneta in merito alla realizzazione, l'esercizio, la gestione e la manutenzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da numero 32 aerogeneratori denominato “Campo Eolico Castellaneta”*;
- l'articolo 5 della suddetta Convenzione Comunale prevede, *inter alia*, l'obbligo per la Società di: (i) corrispondere al Comune, a titolo di ristoro ambientale e canone/corrispettivo, comprensivo di ogni onere o disagio, ivi compresi eventuali oneri di natura urbanistica che potrà essere arrecato dalla realizzazione, esercizio, manutenzione e/o dismissione parziale o totale del campo eolico, una royalty pari al 2,5% dei ricavi provenienti dalla vendita della energia elettrica al Gestore del Sistema Elettrico (GSE), o altro soggetto pubblico o privato, al netto dell'I.V.A., da corrispondere in unica rata posticipata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Detto importo sarà dovuto anche in assenza di terreni comunali interessati dalla realizzazione dell'impianto eolico; (ii) corrispondere al Comune *una tantum* la somma di euro 12.800,00.

**DATO ATTO CHE** la Società ha assunto l'obbligo di realizzare all'interno del primo aerogeneratore installato un ascensore, a norma di legge, tale da consentire alle scolaresche ed alla comunità in genere la visita dell'aerogeneratore sino alla navicella;

**CONSIDERATO CHE**

- la disposizioni normative innanzi citate, sopravvenute alla sottoscrizione della Convenzione Comunale, hanno mutato considerevolmente i meccanismi di valorizzazione dell'energia elettrica prodotta e gli oneri di sbilanciamento sono stati profondamente modificati in senso peggiorativo per i produttori;
- anche la giurisprudenza, a più riprese, ha evidenziato come le misure compensative devono essere concretamente e realisticamente correlate alle specifiche caratteristiche del parco eolico e del suo specifico impatto ambientale e territoriale (*ex multis* TAR Lazio, Roma, 29 aprile 2013, n. 4275);
- alla luce di quanto sopra, la Società ha richiesto al Comune di prendere atto delle modifiche normative sopravvenute in tema di disciplina delle misure di compensazione stabilite dalle Linee Guida e in ragione di ciò stipulare una nuova convenzione, novativa e sostitutiva della Convenzione Comunale, anche al fine di prevenire e scongiurare l'instaurazione di possibili contenziosi;

**RITENUTO CHE** risulta opportuno novare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1230 c.c., tutti i rapporti in essere tra il Comune di Castellaneta e la Società Green Castellaneta S.P.A attraverso la sottoscrizione di un ulteriore Convenzione;

**DATO ATTO CHE** sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile della IV Area e in ordine alla regolarità contabile della Responsabile del Servizio Finanziario;

**VISTO** il D.Lgs. n° 267/2000, recante il Testo Unico delle Leggi sugli Enti Locali;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

**VISTO** l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 in merito alle competenze della Giunta Comunale;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**PROPONE**

1. di prendere atto dello schema di Convenzione per la definizione di compensi ambientali sul territorio del Comune di Castellaneta proposto dalla Società Green Castellaneta S.P.A e che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare la sopra richiamata Convenzione;
3. di autorizzare e demandare al Responsabile della IV Area, Arch. Aldo Caforio, l'adozione di tutti i necessari atti consequenziali, i vi compresa la sottoscrizione della Convenzione;
4. di disporre la trasmissione del presente atto al Presidente del Consiglio comunale per quanto di competenza

Il Responsabile del Procedimento  
Arch. Aldo Caforio

Sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il preventivo parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica:

Parere favorevole espresso dal

Responsabile della IV Area Tecnica  
Arch. Aldo Caforio

Sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il preventivo parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N° 267/2000, in ordine alla regolarità contabile  
Parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria  
D.ssa Francesca Capriulo

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTA** la proposta del Responsabile del Procedimento sopra riportata, sulla quale sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

**RITENUTO** di dover condividere la predetta proposta per tutte le motivazioni sopra riferite e che qui si intendono riportate;

**VISTO** il D.Lgs. n° 267/2000, recante il Testo Unico delle Leggi sugli Enti Locali;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

**VISTO** l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 in merito alle competenze della Giunta Comunale;

**VISTO** lo Statuto comunale;

Con voti unanimi, favorevoli, resi nelle forme di legge

## DELIBERA

1. di prendere atto dello schema di Convenzione per la definizione di compensi ambientali sul territorio del Comune di Castellaneta proposto dalla Società Green Castellaneta S.P.A e che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare la sopra richiamata Convenzione;
3. di autorizzare e demandare al Responsabile della IV Area, Arch. Aldo Caforio, l'adozione di tutti i necessari atti consequenziali, i vi compresa la sottoscrizione della Convenzione;
4. di disporre la trasmissione del presente atto al Presidente del Consiglio comunale per quanto di competenza.

Successivamente,  
stante l'urgenza dell'esecuzione del presente provvedimento, con separata votazione unanime, resa in forma palese,

## DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 u. c. TUEL.

COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELLANETA E LA  
SOCIETÀ GREEN CASTELLANETA S.P.A. RELATIVA AL PARCO  
EOLICO REALIZZATO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI  
CASTELLANETA

Il giorno [•] del mese di [•] dell'anno [•] nella Casa Comunale di Castellaneta  
(TA), avanti a me dott. [•], nato a [•], il [•], in qualità di Segretario Generale del  
Comune di Castellaneta (TA),

tra

il Comune di Castellaneta (TA), c.f. 80012250736, in persona del Sig. [•],  
nato a [•], il [•], c.f. [•], nella qualità di [•], il quale dichiara di agire in nome, per  
conto e nell'interesse del Comune di Castellaneta (TA), domiciliato per la carica  
presso la sede del Municipio in Piazza Principe di Napoli, autorizzato alla  
sottoscrizione del presente atto in forza di Deliberazione del Consiglio  
Comunale n. [•] del [•] (di seguito "Comune" o "Ente");

e

la società Green Castellaneta S.p.A., c.f. e p. IVA [•], con sede legale in [•],  
alla via [•], n. [•], in persona del legale rappresentante *pro tempore* Sig. [•], nato a  
[•], il [•], c.f. [•] (di seguito "Società" o "Green Castellaneta" e  
congiuntamente al Comune le "Parti");

premesso che

a) con decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 è stata data attuazione alla  
Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica  
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

- |    |                                                                                                        |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| b) | ai sensi del comma 1, lett. a) dell'art. 2 del citato decreto legislativo sono                         |  |
|    | considerate fonti energetiche rinnovabili quelle che non utilizzano                                    |  |
|    | carburanti fossili, tra cui quella eolica;                                                             |  |
| c) | il comma 1 dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003 ha dichiarato di pubblica                           |  |
|    | utilità, indifferibili ed urgenti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili,                        |  |
|    | nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e                         |  |
|    | all'esercizio degli stessi;                                                                            |  |
| d) | il comma 5, dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004 n. 239 prevede per gli                          |  |
|    | enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove                                 |  |
|    | infrastrutture energetiche, ovvero dal potenziamento o trasformazione di                               |  |
|    | quelle esistenti, il <i>"diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino</i>    |  |
|    | <i>misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di</i>       |  |
|    | <i>politica energetica nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto</i>         |  |
|    | <i>legislativo 29 dicembre 2003, n. 387";</i>                                                          |  |
| e) | in applicazione del citato articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003, con decreto                             |  |
|    | ministeriale del 10 settembre 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico                              |  |
|    | ha emanato le <i>"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti</i>              |  |
|    | <i>rinnovabili"</i> (di seguito le <b>"Linee Guida"</b> );                                             |  |
| f) | L'Allegato 2 delle Linee Guida prevede che <i>"per l'attività di produzione di energia</i>             |  |
|    | <i>elettrica da fonti rinnovabili non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei</i>         |  |
|    | <i>Comuni"</i> . Tuttavia, la stessa disposizione normativa, consente                                  |  |
|    | l'individuazione <i>"di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a</i>             |  |
|    | <i>favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale</i>             |  |
|    | <i>correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza</i> |  |
|    | <i>energetica, di diffusione di installazione di impianti a fonti rinnovabili e di</i>                 |  |

*sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi”;*

considerato che

- g) la Società è titolare di un impianto eolico composto da n. 28 aerogeneratori allocato nel territorio del Comune di Castellaneta (di seguito il “Parco Eolico”);
- h) in data 14 agosto 2007, con atto a rogito del Responsabile dell’Area Tecnica, registrato a [●] il [●] al n. [●] serie [●], il Comune e la Green Engineering & Consulting S.r.l. (cui è successivamente subentrata la Società) hanno stipulato una “*Convenzione tra la società Green Engineering & Consulting Srl e il Comune di Castellaneta in merito alla realizzazione, l’esercizio, la gestione e la manutenzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da numero 32 aerogeneratori denominato “Campo Eolico Castellaneta”*” (di seguito “**Convenzione Comunale**”);
- i) l’articolo 5 della Convenzione Comunale prevede, *inter alia*, l’obbligo per la Società di: (i) corrispondere al Comune, a titolo di ristoro ambientale e canone/corrispettivo, comprensivo di ogni onere o disagio, ivi compresi eventuali oneri di natura urbanistica che potrà essere arrecato dalla realizzazione, esercizio, manutenzione e/o dismissione parziale o totale del campo eolico, una royalty pari al 2,5% dei ricavi provenienti dalla vendita della energia elettrica al Gestore del Sistema Elettrico (GSE), o altro soggetto pubblico o privato, al netto dell’I.V.A., da corrispondere in unica rata posticipata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. Detto importo sarà dovuto anche in assenza di terreni comunali interessati dalla realizzazione dell’impianto eolico; (ii) corrispondere al Comune *una tantum* la somma di euro 12.800,00.

concordare che la Società, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, realizzi direttamente a sua cura e spese lavori ovvero presti servizi e/o forniture in favore dell'Ente in coerenza con gli obiettivi di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 7.

2. Nei casi di cui al comma 1 le Parti si impegnano a stipulare un separato atto contenente la disciplina specifica degli obblighi e degli adempimenti previsti in materia dalla vigente normativa. Al verificarsi di tale ipotesi, il Comune si impegna ad impartire alla Società le opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

#### **Articolo 10 Obblighi della Società**

1. La Società si impegna e obbliga a: (i) provvedere, durante tutto il periodo di funzionamento del Parco Eolico, con la massima diligenza, a tutte le opere di manutenzione e di gestione delle apparecchiature e delle infrastrutture connesse; (ii) tenere indenne il Comune da qualsivoglia responsabilità connessa alla gestione, funzionamento e manutenzione del Parco Eolico, assumendosi ogni responsabilità per i danni cagionati al Comune e/o a terzi; (iii) a rimuovere a sua cura e spese tutte le opere fuori terra ed a ripristinare i luoghi comunque interessati dal Parco Eolico al verificarsi di qualsiasi ipotesi di estinzione della presente convenzione.
2. La Società si impegna e obbliga, altresì, a prestare e tenere valide per tutta la durata della presente convenzione tutte le garanzie previste dal successivo articolo 14.

#### **Articolo 11 Obblighi di leale collaborazione**



1. Le Parti congiuntamente si impegnano al pieno rispetto in ogni loro rapporto, anche non direttamente nascente dalla presente convenzione, dei principi di leale collaborazione, diligenza e buona fede.

2. In attuazione di detti principi ed al fine di favorire e di non ostacolare il regolare svolgimento delle attività della Società con riferimento alla gestione del Parco Eolico, il Comune si impegna ad adottare tutti gli atti di propria competenza nel più breve tempo possibile, avvalendosi, se necessario e consentito dai vigenti regolamenti, di procedure accelerate e/o semplificate.

#### Articolo 12 Trasferibilità

1. La Società potrà trasferire in capo a terzi, tramite idonei negozi giuridici, la posizione contrattuale relativa alla presente convenzione, fermo restando che tale trasferimento non pregiudicherà in ogni caso il diritto del Comune a percepire le misure compensative ad esso dovute in forza della presente convenzione e che il terzo subentrerà alla Società in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi a quest'ultima facenti capo.

2. La Società, unitamente al terzo subentrante, dovrà inviare al Comune apposita dichiarazione scritta intesa a trasferire la propria posizione al terzo o ad altri soggetti da questo designato sempreché dichiarino espressamente di voler subentrare in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della Società nei confronti del Comune.

#### Articolo 13 Recesso

1. La Società potrà, in qualsiasi momento, recedere dalla presente convenzione qualora risultassero impediti, per ragioni tecniche debitamente provate, il funzionamento o la gestione di tutto o parte del Parco Eolico.

2. Il Comune potrà recedere dalla presente convenzione nei seguenti casi: (i)

qualora il Parco Eolico venga utilizzato per una funzione diversa da quella per la produzione di energia elettrica da fonte eolica; (ii) mancato pagamento dei corrispettivi pattuiti; (iii) fallimento della Società; (iv) mancato funzionamento del Parco Eolico per un periodo non inferiore ad anni [●].

#### Articolo 14 Garanzia per il ripristino dei luoghi

1. A garanzia degli impegni previsti dall'art. 4 comma 2, lettera d) della Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008 e dell'art. 7 della convenzione (rep. 11637) sottoscritta con la Regione Puglia ed il Comune di Castellaneta in data 3 maggio 2010, la Società ha stipulato la polizza fidejussoria n. 150163891, emessa da Banco Popolare di Milano, di importo pari ad € 280.000,00 di durata triennale e soggetta a rinnovo automatico, per pari periodo di 3 anni ad ogni scadenza, a garanzia dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi all'atto della dismissione dell'Impianto. .
2. La Società si obbliga a mantenere efficace detta polizza per l'intero periodo di esercizio dell'Impianto.

#### Articolo 15 Legge applicabile e Foro competente

1. La presente convenzione è disciplinata esclusivamente dal diritto italiano.
2. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'esistenza, validità, efficacia ed applicazione della presente convenzione, ovvero sulla sua interpretazione, è devoluta, per esplicita volontà delle Parti, al Foro di Taranto.

#### Articolo 16 Modifiche

1. La presente convenzione racchiude ed esaurisce tutte le intese intercorse tra il Comune e la Società in merito al contenuto della stessa, nonché i

riconoscimenti, le rinunce e gli obblighi reciproci; pertanto, essa è destinata a prevalere su qualsivoglia diversa intesa o accordo, scritto o orale che sia stato raggiunto in precedenza tra le stesse.

2. La presente convenzione potrà essere modificata solo mediante successivo atto sottoscritto da entrambe le Parti.

3. Le parti, in ossequio ai principi di leale collaborazione e buona fede, si impegnano a rinegoziare le misure corrispettive in caso di mutamenti normativi suscettibili di incidere sulle stesse.

4. Le pattuizioni tutte contenute nella presente convenzione, stante l'intenzione congiunta delle Parti di addivenire ad una intesa complessiva di regolazione di tutti i loro rapporti, hanno carattere inscindibile ed essenziale.

#### **Articolo 17 Dichiarazioni**

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16<sup>ter</sup>, del decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 380, con la sottoscrizione della presente convenzione la Società dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad *ex* dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti della medesima Società per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

2. La Società si obbliga, nell'esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla presente convenzione, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16 aprile 2016, n. 62 e ss.mm.ii.

#### **Articolo 18 Spese e disposizioni fiscali**

1. Tutte le spese relative alla presente convenzione sono a totale carico della

Società.

2. Ai fini fiscali le parti dichiarano che il valore della presente convenzione è pari a euro [●] soggetti all'imposta sul valore aggiunto per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto

per il Comune di Castellaneta

per la Società Green Castellaneta S.p.A.

AUTENTICA

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE

f.to GUGLIOTTI Avv. Giovanni

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

f.to SICURO dr. Giovanni

Si DICHIARA che la presente copia è conforme all'originale depositata agli atti di questo Comune.



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
SICURO dr. Giovanni

SI CERTIFICA CHE la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 c. 1 D.Lvo 267/00 e dell'art. 32 c. 1 L. 69/09 e ss. mm. ed ii., è stata affissa all'Albo Pretorio ON-LINE il 08/06/2017 e vi resterà per 15 giorni consecutivi fino al 24/06/2017;

CHE, ai sensi dell'art. 125 D.Lvo 267/2000, contestualmente viene data comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari.

Addi, 09 GIU. 2017. (prot. n.



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
SICURO dr. Giovanni

### ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

[ ] - .....

[X] - La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall' Organo deliberante

IL VICE SEGRETARIO  
f.to SICURO dr. Giovanni

[ ] - La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal \_\_\_/\_\_\_/201\_\_\_ in quanto:

- ( ) - Decorsi 10gg. Dalla pubblicazione all' Albo Pretorio
- ( ) - Decorsi, senza esito, 15 gg. dalla richiesta di esame al difensore civico
- ( ) - Confermata da Consiglio Comunale con atto n. .... del .....
- ( ) - .....

IL VICE SEGRETARIO  
SICURO dr. Giovanni

